



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario Nispi Landi	Presidente
Giampiero Maria Gallo	Consigliere
Francesco Belsanti	Consigliere
Paolo Bertozzi	Consigliere
Rosaria Di Blasi	Primo Referendario (relatore)
Anna Peta	Primo Referendario
Lucia Marra	Referendario
Matteo Lariccia	Referendario

Nell'adunanza del 16 gennaio 2025;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n.14/2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni

regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);

VISTO l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le disposizioni procedurali relative al processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTE le proprie deliberazioni n. 89 del 30 marzo 2023 e n. 20 del 4 aprile 2024, con le quali è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2023 e 2024, prevedendo l'esame congiunto dei rendiconti 2020 e 2021;

VISTE le ordinanze n. 33/2023 e n. 27/2024 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2020 e 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 7/SEZAUT/2021/INPR del 12 aprile 2021 e n. 10/SEZAUT/2022/INPR dell'8 luglio 2022;

VISTA la propria deliberazione n. 171 del 25 settembre 2014 relativa ai criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione degli esercizi 2020 e 2021, con i necessari adattamenti al mutato quadro normativo, in particolare la riforma introdotta con il d. lgs. 118/2011;

VISTA la propria deliberazione n. 211/2024/VSG, con la quale è stato approvato il referto "L'impatto finanziario del Covid -19 negli enti locali toscani";

VISTE le note n. 9473 del 31 dicembre 2021 e n. 10450 del 30 dicembre 2022 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nei sistemi Con.Te e LimeFit. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2020 e 2021;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del **Comune di Castelfiorentino (FI)** in ordine ai rendiconti 2020 e 2021;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

TENUTO CONTO delle osservazioni e dei chiarimenti che l'ente ha prodotto, con nota del 13 gennaio 2025 (prot. Sez. n. 154/2025) in relazione alle irregolarità emerse in

sede istruttoria ed esposte nella nota di osservazioni del Magistrato istruttore inviata in data 24 dicembre 2025 con prot. n. 8249;

VISTA l'ordinanza n. 1/2025 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

UDITO il relatore, Primo ref. dott.ssa Rosaria Di Blasi;

FATTO E DIRITTO

1. La Sezione ha analizzato, ai sensi degli articoli 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 e 148-bis Tuel, i rendiconti 2020 e 2021 del **Comune di Castelfiorentino (FI)**, come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione - inviata tramite l'applicativo LimeFit - nei prospetti integrativi richiesti dalla Sezione e negli atti acquisiti con l'istruttoria - tramite il sistema applicativo Con.Te. - nonché nei documenti contabili acquisiti d'ufficio tramite BDAP e nelle risultanze definite con deliberazione n. 211/2024/VSG di questa Sezione.

Successivamente è stato avviato il confronto istruttorio, mediante richiesta di chiarimenti relativi ad alcuni aspetti finanziari e gestori (nota prot. n. 1861 del 29 marzo 2024).

Il Comune, con la nota acquisita dalla Sezione con prot. n. 3185 del 12 maggio 2024, forniva le precisazioni richieste.

L'esame ha riguardato vari profili relativi al risultato di amministrazione e alle relative componenti (tenuto conto anche delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente), alla capacità di indebitamento, al rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica e ha preso in considerazione anche gli esiti delle verifiche condotte da questa Sezione in merito all'impatto finanziario del Covid - 19 negli enti locali toscani (deliberazione n. 211/2024/VSG del 25 luglio 2024);

Gli esiti istruttori hanno evidenziato profili di irregolarità, afferenti alla determinazione delle componenti del risultato di amministrazione 2020 e 2021 (quota vincolata e destinata a investimenti), rappresentati all'ente con la citata nota di osservazioni del M.I. inviata all'ente (prot. n. 8249/2024).

2. La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte.

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, ha introdotto l'art. 148-bis nel TUEL, il quale recita: *"1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. 2. Ai fini della*

verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente". Nell'esercizio di tali funzioni di controllo, ove le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio" e a trasmettere i provvedimenti adottati alla Sezione regionale di controllo, che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

3. La Sezione, tenuto conto del quadro normativo sopra richiamato, svolge le proprie verifiche secondo i parametri predefiniti nella citata deliberazione n. 171/2014, segnalando non solo le questioni finanziarie e contabili che compromettono attualmente l'equilibrio di bilancio ma anche i fenomeni suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente e richiede interventi correttivi solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell'ultimo esercizio oggetto di verifica.

4. Tanto precisato, l'esame dei rendiconti 2020 e 2021 del Comune di Castelfiorentino (FI), condotto sulla base dei citati parametri di controllo, ha evidenziato le irregolarità di seguito indicate con riguardo a ciascun esercizio finanziario.

4.1 Rendiconto 2020

La gestione complessiva dell'esercizio 2020 ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione (formale) pari a 8.486.066,67 euro. Con il rendiconto di gestione, a fronte di tale avanzo, l'ente ha quantificato le quote accantonate (fondo crediti di dubbia esigibilità per 4.313.293,54 euro, fondo perdite società partecipate per 22.712,22 euro, fondo contenzioso per 584.773,90 euro, fondo per l'indennità di fine mandato del sindaco per 35.000,00 euro e altri fondi per rischi e spese future per 50.000,00 euro), la parte vincolata (per 1.361.575,82 euro) e destinata ad investimenti (per 487.366,12 euro), accertando un risultato di amministrazione effettivo (quota disponibile positiva) pari a 1.631.345,07 euro.

Nella ricostruzione della Sezione il saldo finanziario complessivo dell'esercizio 2020 viene confermato in 8.486.066,67 euro. La composizione interna del risultato e la quantificazione della quota disponibile, invece, non risultano correttamente determinate, in quanto l'ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste vincolate confluite nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020, procedendo ad una quantificazione non corretta della quota vincolata per legge e principi contabili e di quella vincolata formalmente dall'ente.

In relazione alla prima componente (quota vincolata per legge e principi contabili) la Sezione evidenzia la necessità di tener conto di quanto già accertato nel referto sull'impiego dei fondi Covid, approvato con la propria deliberazione n. 211/2024/VGS. Nell'ambito di tale referto, con riferimento ai controlli condotti sulle risultanze istruttorie relative al comune di Castelfiorentino è stato stabilito che *"- l'avanzo del fondo per le funzioni fondamentali, viene rideterminato da 493.631,00 euro a 519.631,00 euro al termine dell'esercizio 2020 e da 244.083,00 euro a 356.089,52 euro al termine dell'esercizio 2021. (...) l'ente dovrà vincolare nel rendiconto di amministrazione 2020 le quote di risparmi ottenute mediante la minore spesa per lavoro straordinario (35.935,02 euro) e per buoni pasto (1.784,04 euro), per complessivi 37.719,06 euro"*.

Per determinare correttamente la quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, pertanto, occorre necessariamente tenere conto della diversa quantificazione dell'avanzo derivante dal fondo per le funzioni fondamentali che l'ente ha inserito nella specifica componente del risultato di amministrazione 2020. L'ente, infatti, ha allocato nell'ambito di tale quota la quantificazione originaria, pari a 493.631,00 euro, anziché quella rideterminata da questa Sezione (pari a 519.631,00 euro), che determina un incremento pari a 26.000,00 euro.

Oltre a ciò, devono essere considerati i vincoli relativi all'avanzo derivante dal "risparmio buoni pasto", pari a 1.784,04 euro, e quelli relativi all'avanzo generato da "risparmio lavoro straordinario", pari a 35.935,02 euro, che l'ente non ha considerato nell'ambito della determinazione del risultato di amministrazione 2020.

In merito a tali aspetti l'ente, in sede di controdeduzioni (nota prot. n. 154/2025), ha rappresentato che:

- 1) In relazione ai contributi ricevuti da privati per il Covid (26.000,00 euro) c'è stata un'errata comunicazione nell'ambito dell'istruttoria sui fondi Covid e che, gli stessi, sarebbero stati impegnati nel 2020 e non inseriti nella certificazione.
- 2) I risparmi derivanti da buoni pasto e lavoro straordinario (37.719,00 euro) si riferiscono a *"welfare erogato a dicembre 2020, importo non confluito in avanzo vincolato in quanto gli impegni relativi sono stati mandati in economia al 31/12/2020 con il rendiconto 2020"*. Inoltre, ha confermato che non è stato disposto nessun vincolo nell'ambito del risultato 2020.

In relazione al primo punto, la Sezione osserva che l'ente, nell'ambito dell'istruttoria e del contraddittorio Covid, ha attestato più volte di aver inserito tale importo nella certificazione inviata al Mef. Solo in questa fase di contraddittorio sul controllo-monitoraggio, ha fornito una diversa attestazione (rappresentando il mancato inserimento in certificazione) senza, peraltro, fornire nessun elemento a supporto di tale diversa dichiarazione.

Anche in ordine al secondo punto, l'ente ha ribadito quanto già comunicato in sede di istruttoria e di contraddittorio sui fondi Covid. L'ente, in sostanza, continua a rappresentare l'esistenza di un'economia di spesa che però, per quanto detto, non è stata trattata come tale nell'ambito della definizione del risultato di amministrazione. L'ente, a tal proposito, ha nuovamente rappresentato che tali economie sono state destinate al finanziamento dell'acquisto di buoni welfare senza specificare elementi aggiuntivi sulla natura della spesa sostenuta.

La Sezione, pertanto, in assenza di elementi ulteriori rispetto a quanto emerso e deciso nell'ambito del controllo sui fondi Covid, conferma gli esiti del controllo specifico già condotto in quella sede (deliberazione n. 211/2024/VSG di questa Sezione).

Ai fini della corretta quantificazione della componente vincolata per legge occorre tenere conto, inoltre, di quanto è emerso nell'ambito dell'istruttoria relativa al controllo monitoraggio sull'esercizio 2020.

Le informazioni fornite dall'ente, hanno consentito di ricostruire, a tal proposito, che la stessa - considerando la quota accertata con il rendiconto 2019 e non impiegata nel corso della gestione 2020 (pari 520.276,12 euro) sommata alla quota vincolata derivante dalla gestione di competenza (pari a 797.605,61 euro) e al saldo relativo all'eliminazione di residui passivi non compensati dall'equivalente eliminazione del residuo attivo (pari a 7.168,23 euro), al termine della gestione 2020, deve essere quantificata in 1.325.049,96 euro.

In ordine agli ulteriori elementi relativi alla rideterminazione della componente vincolata per legge e principi contabili, l'ente, in sede di contraddittorio ha rappresentato che il minor vincolo di 106.902,11 euro è da riferire alle tre voci di seguito indicate:

- a) Fondo aumenti contrattuali 96.788,32 euro. A tal proposito, in apposita tabella ha indicato, sinteticamente, che per il *"fondo aumenti contrattuali eliminato vincolo e previsto 50.000 euro in avanzo accantonato (oltre a 35.000 per tfr sindaco)";*
- b) Cancellazione di residui passivi finanziati da L.10/77 per 2.945,56 euro;
- c) Saldo eliminazione residui passivi/attivi per 7.168,23 euro.

Con riferimento al primo punto, la Sezione osserva che, oltre alla mancanza di chiarezza sui contenuti della dichiarazione fornita dall'ente, sono stati riscontrati i seguenti elementi di criticità:

- a) Non è stata esplicitata dall'ente la motivazione dell'eliminazione del vincolo;
- b) Non è stata chiarita la relazione tra l'incremento dell'accantonamento per il TFR del Sindaco e il fondo aumenti contrattuali;
- c) Il vincolo eliminato risulta tra quelli inseriti nel prospetto A/2; tuttavia, sia il capitolo di entrata che quello di spesa, nell'ambito del quale viene rappresentata la riduzione del vincolo per l'importo indicato dall'ente, fanno riferimento ad una voce generica (la descrizione è "vari"). Ciò non consente di individuare la natura delle entrate che finanziavano il vincolo e, conseguentemente, di capire se si tratti di entrate vincolate nella destinazione o libere.

Con riferimento al secondo aspetto, in base a quanto attestato dall'ente, la cancellazione del vincolo sarebbe avvenuta a seguito della cancellazione di poste passive finanziate con una risorsa vincolata per legge, come gli oneri di urbanizzazione. La Sezione osserva, a tal proposito, che la cancellazione di residui passivi, di per sé, genera avanzo e, qualora l'entrata che garantisce il finanziamento della spesa oggetto di eliminazione abbia natura vincolata, tale avanzo ha analoga natura e, conseguentemente, conduce all'incremento della medesima quota nell'ambito del risultato di amministrazione. L'operazione descritta dall'ente, pertanto, ha come conseguenza quella di accrescere la quantificazione della quota vincolata del risultato di amministrazione.

In ordine, infine, alla compensazione delle poste attive e passive cancellate, la Sezione rileva che l'importo indicato, in base a quanto rappresentato dall'ente in ordine alla natura delle cancellazioni di poste passive, non può essere riferito al saldo tra la cancellazione di passivi e attivi. Infatti, dagli elementi acquisiti in istruttoria, emerge che

tale importo è da riferire al totale delle poste passive cancellate con il rendiconto 2020 in corrispondenza delle quali non è stata effettuata nessuna cancellazione di poste attive. Tale operazione, dunque, genera avanzo vincolato e, in tal senso, è stata considerata in sede istruttoria nella ridefinizione della quota vincolata per legge. Le considerazioni sopra indicate, inducono la Sezione a non accogliere le controdeduzioni prospettate dall'ente e confermare la rideterminazione effettuata dal M.I.

Complessivamente, dunque, considerando anche i maggiori vincoli individuati ad esito del referto sull'impiego dei fondi covid sopra richiamato (maggiori vincoli per complessivi 63.719,06 euro), la componente vincolata per legge deve essere rideterminata in 1.388.769,02 euro con un incremento di 170.621,17 euro, rispetto a quanto accertato dall'ente in sede di rendiconto (pari a 1.218.147,85 euro).

In ordine alle componenti interne del R.A. 2020 è stata prospettata, dal M.I., anche una quantificazione non corretta della quota vincolata per trasferimenti e della componente formalmente vincolata dall'ente.

Rispetto alla componente vincolata per trasferimenti è emerso che - considerando la quota accertata con il rendiconto 2019 e non impiegata nel corso della gestione 2020 (pari 263.336,79 euro) sommata alla quota vincolata derivante dalla gestione di competenza (pari a 9.814,96 euro) - la stessa, al termine della gestione 2020, sembrava dover essere quantificata in 273.151,75 euro.

L'ente, tuttavia, ha rappresentato in contraddittorio, che nella definizione del vincolo da trasferimenti occorre tenere in considerazione le cancellazioni di poste attive relative a:

- minore entrata per contributo MIUR per PON relativa a minore spesa per 2.934,56;
- contributo CRF per riqualificazione area Pieve SS Ippolito e Biagio per doppio accertamento per 62.524,05;
- contributo Città Metropolitana per riqualificazione area Pieve SS Ippolito e Biagio per minore entrata a seguito di minore spesa per 64.265,17;

Le minori entrate indicate dall'ente risultano sia dall'analitico del contro del bilancio (parte entrata) che dal prospetto A/2.

La Sezione ritiene, pertanto, di accogliere la prospettazione dell'ente e di considerare tali importi, in riduzione, nella definizione della componente vincolata per trasferimenti che, conseguentemente, deve essere confermata nella quantificazione accertata dall'ente, pari a 143.427,97 euro.

Con riferimento, infine, alla componente formalmente vincolata dall'ente, il M.I. - considerando la quota accertata con il rendiconto 2019 e non impiegata nel corso della gestione 2020 (pari 154.573,90 euro) e l'assenza di ulteriori vincoli derivanti dalla gestione di competenza e dalla gestione residui - ha rilevato che, al termine della gestione 2020, avrebbe dovuto essere quantificata in 154.573,90 euro anziché zero, come indicato dall'ente.

L'ente, in sede di contraddittorio, per giustificare l'assenza di vincoli formalmente istituiti dallo stesso, ha rappresentato di aver effettuato, da un lato, uno spostamento, nell'ambito della quota accantonata per contenzioso, del vincolo di 75.068,90 euro e, dall'altro, la riduzione del vincolo originario di 200.000,00 euro riferito ai trasferimenti all'Unione dei comuni per spese per il sociale. In relazione a quest'ultimo aspetto l'ente si è limitato ad attestare che una parte dell'importo vincolato, nella misura di 120.495,00, è stato applicato al bilancio 2020 e che la quota residua (79.505,00 euro), è stata eliminata dai vincoli formalmente attribuiti, senza fornire tuttavia alcuna motivazione a supporto di quest'ultima eliminazione. La Sezione rileva che la prima

attestazione - relativa allo spostamento dell'importo di 75.068,90 euro dalla quota vincolata alla quota accantonata - pur essendo stata effettuata dall'ente solo nella fase conclusiva del controllo, trova riscontro nell'ambito degli schemi contabili allegati al rendiconto di gestione e, pertanto, ritiene che quanto rappresentato in contraddittorio dal Comune possa essere accolto. In merito alla seconda attestazione - riferita alla cancellazione del vincolo originario di 200.000,00 relativo a somme da trasferire all'Unione dei Comuni per il sociale - la Sezione, invece, evidenzia che la riduzione di 120.495,00 euro, correlata alla quota applicata al bilancio 2020, era stata già considerata nella rideterminazione del vincolo prospettata nella nota di osservazione del M.I. e che la restante quota di 79.505,00 euro è stata cancellata in assenza, per quanto emerso nel corso dell'attività istruttoria, di elementi atti a giustificare il venir meno dell'obbligo di trasferimento all'Unione dei comuni. Tali considerazioni inducono, pertanto, a ritenere non accoglibili le ragioni espresse in contraddittorio dall'ente, in merito alla riduzione di tale quota di vincolo, che, dunque, deve essere incrementato nella misura di 79.505,00 euro, rispetto a quanto originariamente definito dall'ente (pari a 0,00 euro). Di seguito si riporta la tabella di raffronto del risultato di amministrazione accertato dall'ente rispetto a quanto definito, dalla Sezione, ad esito del contraddittorio con l'ente:

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	2020		
	Accertato dall'Ente delib. CC n. 17 del 26/04/2023	Rideterminato dalla Sezione	Differenze
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FORMALE	8.486.066,67	8.486.066,67	-
PARTE ACCANTONATA	5.005.779,66	5.005.779,66	-
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2020	4.313.293,54	4.313.293,54	-
Altri accantonamenti:	642.486,12	642.486,12	-
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	584.773,90	584.773,90	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	35.000,00	35.000,00	-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	22.712,22	22.712,22	-
Altri accantonamenti per spese e rischi futuri	50.000,00	50.000,00	-
Fondo per rinnovi contrattuali	50.000,00	50.000,00	-
Fondo per passività potenziali, debiti fuori bilancio e altre spese future	-	-	-
Fondo altri accantonamenti	-	-	-
PARTE VINCOLATA	1.361.575,82	1.611.701,99	250.126,17
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.218.147,85	1.388.769,02	170.621,17
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid	560.934,00	624.653,06	63.719,06
- di cui derivanti da risorse altre vincolate da leggi e principi contabili	657.213,85	764.115,96	106.902,11
Vincoli derivanti da trasferimenti	143.427,97	143.427,97	-
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid	-	-	-
- di cui derivanti da risorse altre vincolate da trasferimenti	-	-	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	79.505,00	79.505,00
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid	-	-	-
- di cui derivanti da altri vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-	-
Altri vincoli	-	-	-
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid	-	-	-
- di cui derivanti da altri vincoli	-	-	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	487.366,12	487.366,12	-
PARTE DISPONIBILE	1.631.345,07	1.381.218,90	- 250.126,17

Tenuto conto delle rideterminazioni sopra rappresentate e dell'assenza di vincoli disposti dall'ente con riferimento alla quota relativa ai mutui e prestiti, la quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 deve essere rideterminata in 1.611.701,99 euro, anziché 1.361.575,82 euro, come originariamente definito dall'ente.

La componente libera del risultato di amministrazione deve essere conseguentemente ridefinita, in 1.381.218,90 euro, con una riduzione di 250.126,17 euro rispetto a quanto originariamente accertato dall'ente (pari a 1.631.345,07 euro).

4.2 Rendiconto 2021

La gestione complessiva dell'esercizio 2021 ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione formale pari a 8.532.510,39 euro. Con il rendiconto di gestione, a fronte di tale avanzo, l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (fondo crediti di dubbia esigibilità per 4.452.963,34 euro, fondo contenzioso per 1.175.773,90 euro, fondo per l'indennità di fine mandato del sindaco per 40.000,00 euro e altri fondi per spese e rischi futuri per 220.000,00 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 1.375.593,74 euro) e destinata ad investimenti (per 496.059,36 euro), accertando un risultato di amministrazione effettivo pari a 772.120,05 euro.

La ricostruzione della Sezione conferma, il saldo finanziario complessivo dell'esercizio 2021, nella misura di 8.532.510,39 euro ma evidenzia che la composizione interna del risultato e la quantificazione della quota disponibile non risultano correttamente determinate, in quanto l'ente non ha quantificato correttamente le poste vincolate e destinate a investimenti confluite nell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021. Nello specifico, a seguito dell'istruttoria condotta sul rendiconto 2020 – secondo quanto già illustrato nel precedente paragrafo – è emersa una diversa quantificazione del risultato di tale esercizio che comporta, inevitabilmente, anche una diversa determinazione del risultato 2021.

L'istruttoria ha evidenziato, a tal proposito, una quota disponibile 2020 pari a 1.381.218,90 euro con un peggioramento di 250.126,17 euro, del quale si deve tenere conto nella determinazione del risultato 2021.

Con l'istruttoria specifica sull'esercizio 2021, inoltre, è emersa anche la non corretta determinazione di un'ulteriore quota della componente vincolata oltreché l'errata quantificazione della componente accantonata e di quella destinata a investimenti.

In ordine alla componente vincolata per legge, sono state riscontrate problematiche analoghe a quelle rilevate sull'esercizio 2020, in merito alla non corretta quantificazione dell'avanzo riferito al Fondo per le funzioni fondamentali (c.d. Fondone) e della quota di avanzo della gestione derivante da avanzo di amministrazione 2020 applicato al bilancio e non impiegato entro il termine dell'esercizio.

Con riferimento alla quantificazione dell'avanzo da Fondone occorre tenere conto di quanto deciso da questa Sezione, nell'ambito del referto sull'impiego dei fondi Covid di cui alla citata deliberazione n. 211/2024/VSG.

Nell'ambito di tale referto, con riferimento ai controlli condotti sulle risultanze istruttorie relative al comune di Castelfiorentino, l'avanzo del fondo per le funzioni fondamentali è stato "rideterminato da [...] da 244.083,00 euro a 356.089,52 euro al termine dell'esercizio 2021".

Con riferimento all'esercizio 2021, pertanto, nella determinazione della quota vincolata del risultato di amministrazione, occorre necessariamente tenere conto della diversa quantificazione del fondo per le funzioni fondamentali effettuata dalla Sezione, poiché tale vincolo, allo stato attuale, risulta inserito nella specifica componente del R.A. nella quantificazione originaria disposta dall'ente (pari a 244.083,00 euro), anziché nella misura rideterminata da questa Sezione, nei termini sopra indicati, con un incremento di 112.006,52 euro, al netto dell'importo relativo al maggior vincolo riferita alla non corretta determinazione del fondo nell'ambito dell'esercizio 2020, pari a 26.000,00 euro. In relazione a quest'ultima irregolarità l'ente terrà conto - per gli esercizi successivi - delle risultanze della regolazione finale dei rapporti finanziari tra Stato e enti locali, intervenuta con i decreti del Ministro dell'Interno, adottati di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, in data 8 febbraio 2024 e 19 giugno 2024 che, per il Comune di Castelfiorentino, non evidenziano "surplus" da Fondone, né prevedono obblighi restitutori - dell'ente - nei confronti dello Stato.

Su tale punto l'ente, in sede di contraddittorio, non ha fornito alcun elemento integrativo.

Un ulteriore aspetto di criticità rilevato in merito alla quantificazione della componente vincolata e di quella destinata del R.A. riguarda l'errata qualificazione, da parte dell'ente di una quota di avanzo della gestione di parte investimenti. L'ente, infatti, ha rappresentato che una quota di tale avanzo, pari a 145.479,27 euro, è scaturita dal mancato impiego di risorse non vincolate. Nella seconda fase istruttoria però l'ente, descrivendo dettagliatamente tale componente, ha fatto emergere una situazione diversa da quella precedentemente rappresentata. Ha specificato, in particolare, che l'avanzo di 145.479,27 euro è da riferire:

- Per 25.791,62 euro all'applicazione del fondo contenzioso non completamente impiegato. Il contenzioso in oggetto è ancora in corso e l'ente ha specificato di aver tenuto conto, nell'ambito del calcolo, dell'accantonamento del fondo complessivo;
- Per 117.386,68 euro ad "avanzo applicato e non impegnato", e in particolare:
 - o Applicazione avanzo libero non impegnato per 56.371,13 euro;
 - o Applicazione avanzo da CDS non impegnato per 20.000,00 euro;
 - o Applicazione avanzo destinato non impegnato per 5.663,78 euro;
 - o Applicazione avanzo da L.10/77 non impegnato per 35.351,77 euro;
- Per 2.300,77 euro ad "avanzo vincolato non applicato". In particolare, riferito a:
 - o avanzo vincolato da oneri di urbanizzazione L.10/77 per € 1.623,13 euro;
 - o avanzo vincolato da CDS per 677,84 euro.

Da quanto sopra rappresentato emerge chiaramente che l'avanzo di gestione 2021, qualificato dall'ente come derivante da risorse "non vincolate", non è stato correttamente qualificato e che le componenti di seguito richiamate devono essere considerate come "derivanti da risorse vincolate per legge e principi contabili":

- o avanzo da CDS non impegnato per 20.000,00 euro;
- o avanzo da L.10/77 non impegnato per 35.351,77 euro;
- o avanzo vincolato da oneri di urbanizzazione L.10/77 per € 1.623,13 euro;
- o avanzo vincolato da CDS per 677,84 euro.

Conseguentemente nella determinazione della componente vincolata per legge del risultato di amministrazione 2021, deve essere considerato un ulteriore vincolo di 57.652,74 euro; mentre la quota relativa al mancato impiego dell'avanzo destinato per

5.663,78 euro, dovrà essere considerata nella quantificazione della quota di avanzo destinato a investimenti, di cui si dirà in seguito.

L'ente, a tal riguardo, in sede di contraddittorio ha ribadito elementi già forniti nel corso dell'istruttoria, seppur con alcune quantificazioni diverse.

Considerato, tuttavia, che le informazioni fornite in sede di controdeduzioni, non hanno fatto emergere elementi aggiuntivi rispetto a quelli già considerati nell'ambito della fase istruttoria, la Sezione ritiene di non accogliere quanto controdedotto dall'ente e di confermare la rideterminazione prospettata dal M.I.

Tenuto conto di quanto complessivamente rappresentato in ordine alla definizione della componente vincolata per legge del risultato di amministrazione 2021 (maggiori vincolo derivante dalla non corretta determinazione del fondo per le funzioni fondamentali, per 112.006,52 euro, al netto della quota di 26.000,00 euro relativa alla rideterminazione dell'avanzo da FFF 2020, maggior vincolo rilevato nell'ambito della gestione 2020, per 170.621,17 euro e l'ulteriore vincolo derivante dalla non corretta qualificazione dell'avanzo di gestione investimenti per 57.652,74 euro) e considerando la quota di avanzo derivante dalla gestione, pari a 732.318,56 euro, unitamente alle quote vincolate che residuano dall'esercizio precedente, pari a 555.701,06 euro, quelle derivanti dalla gestione residui, pari a 0,00 euro, la Sezione ritiene che la stessa deve essere rideterminata in 1.471.493,84 euro (anziché 1.157.213,41 euro) con un differenziale di 314.280,43 euro, rispetto all'originaria quantificazione dell'ente.

Anche in ordine alla quota vincolata per trasferimenti, è stata rilevata, in sede istruttoria, una quantificazione non corretta. La ricostruzione di tale componente, come effettuata dal M.I., aveva condotto alla prospettazione di un vincolo pari a 357.919,07 euro, anziché 218.380,33, come definita dall'ente, con un differenziale di 139.538,74 euro.

L'ente, tuttavia, in contraddittorio ha riferito che i maggiori vincoli prospettati in nota di osservazione sono riconducibili a:

1. aspetti trattati sul 2020 per 129.723,78, che la Sezione, per le motivazioni rappresentate nella parte relativa all'esercizio 2020, ha ritenuto di considerare ai fini della determinazione del vincolo 2020, con evidenti riflessi sulla quantificazione anche della quota vincolata 2021;
2. contributo statale per scuole private incassato nel 2020 e applicato al bilancio 2021, per 9.814,96 euro. Considerato che, in relazione a questo aspetto -pur avendo fornito l'ente una rappresentazione complessiva e coerente dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2021- nell'ambito dell'istruttoria non è stata indicata nessuna applicazione dell'avanzo vincolato per trasferimenti, la Sezione ritiene di non accogliere gli elementi forniti dall'ente per superare i rilievi formulati dal M.I. su questo specifico punto. Ritiene di accogliere, invece, la prospettazione di cui al precedente punto n. 1, relativa all'assenza dei maggiori vincoli di euro 129.723,78.

Conseguentemente la quota vincolata per trasferimenti deve essere rideterminata in 228.195,29 euro, anziché 218.380,33, con un incremento di 9.814,96 euro rispetto alla quantificazione accertata dall'ente.

Complessivamente la componente vincolata, tenendo conto anche della rideterminazione derivante riferita alla componente formalmente vincolata dall'ente

rilevata sull'esercizio 2020, pari a 79.505,00 euro, deve essere ridefinita in 1.779.194,13 euro, con un incremento rispetto a quanto accertato dall'ente (pari a 1.375.593,74 euro) di 403.600,39 euro.

Ulteriore criticità è stata riscontrata nell'ambito della quota di avanzo destinato a investimenti, che l'ente non ha quantificato correttamente.

In particolare, tenendo conto della quota accertata con il rendiconto 2020 e non impiegata nel corso della gestione 2021 (pari 469.375,66 euro), della quota vincolata derivante dalla gestione di competenza (pari a 48.235,05 euro), del saldo relativo all'eliminazione di residui passivi non compensati dall'equivalente eliminazione del residuo attivo (pari a 0,00 euro), nonché dell'ulteriore vincolo derivante dalla non corretta qualificazione del risultato della gestione (pari a 5.663,78 euro), la componente viene ridefinita in 523.274,50 euro con un incremento rispetto a quanto definito dall'ente (496.059,36 euro) di 27.215,14 euro.

L'ente, in sede di contraddittorio, ha attestato che nell'ambito della componente destinata a investimenti è stato effettuato uno svincolo per causa Castelli di Cerreto e Granaiole s.r.l., per 27.215,14. La Sezione ritiene non accoglibile la prospettazione dell'ente poiché non ravvisa coerenza tra l'oggetto dello svincolo e la componente destinata a investimenti. Quest'ultima, infatti, risulta essere stata sottostimata, in parte, per 5.663,78 euro, per le motivazioni indicate in precedenza, nel paragrafo relativo alla quota vincolata per legge (ove è stato chiarito che tale importo deve essere aggiunto alla parte destinata del RA. 2021, perché deriva da avanzo destinato e non impiegato) e, in parte, per 21.551,36, a causa di un'ulteriore non corretta determinazione, per la quale l'ente non ha fornito alcuna motivazione.

Tali conclusioni sono confermate dal fatto che la causa in corso, indicata dall'ente per giustificare lo svincolo della quota destinata a investimenti, è stata già considerata nella determinazione dell'accantonamento del fondo contenzioso.

La Sezione, conseguentemente, ritiene di non accogliere quanto controdedotto dall'ente e conferma la rideterminazione della parte destinata ad investimenti prospettata dal MI (pari a 523.274,50 euro).

Di seguito si riporta la tabella di raffronto del risultato di amministrazione accertato dall'ente rispetto a quanto definito dalla Sezione, a seguito della valutazione delle controdeduzioni dell'ente:

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	2021		
	Accertato dall'Ente delib. CC n. 17 del 26/04/2023	Rideterminato dalla Sezione	Differenze
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FORMALE	8.532.510,39	8.532.510,39	-
PARTE ACCANTONATA	5.888.737,24	5.888.737,24	-
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2020	4.452.963,34	4.452.963,34	-
Altri accantonamenti:	1.215.773,90	1.215.773,90	-
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	1.175.773,90	1.175.773,90	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	40.000,00	40.000,00	-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	-	-	-
Altri accantonamenti per spese e rischi futuri	220.000,00	220.000,00	-
Fondo per rinnovi contrattuali	-	-	-
Fondo per passività potenziali, debiti fuori bilancio e altre spese future	220.000,00	220.000,00	-
Fondo garanzia debiti commerciali	-	-	-
Fondo altri accantonamenti	-	-	-
PARTE VINCOLATA	1.375.593,74	1.779.194,13	403.600,39
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.157.213,41	1.471.493,84	314.280,43
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid	396.612,00	546.337,58	149.725,58
- di cui derivanti da risorse altre vincolate da leggi e principi contabili	760.601,41	925.156,26	164.554,85
Vincoli derivanti da trasferimenti	218.380,33	228.195,29	9.814,96
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid	-	-	-
- di cui derivanti da risorse altre vincolate da trasferimenti	-	-	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	79.505,00	79.505,00
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid	-	-	-
- di cui derivanti da altri vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-	-
Altri vincoli	-	-	-
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid	-	-	-
- di cui derivanti da altri vincoli	-	-	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	496.059,36	523.274,50	27.215,14
PARTE DISPONIBILE	772.120,05	341.304,52	- 430.815,53

Considerato quanto emerso nel corso dell'istruttoria e valutate le controdeduzioni dell'ente, il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2021 viene rideterminato, pertanto, con un saldo della parte disponibile pari a 341.304,52 euro, rispetto a 772.120,05 euro, originariamente definito dall'amministrazione comunale, con una riduzione di 430.815,53 euro.

L'esame condotto dalla Sezione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo sia dall'analisi dei fatti gestionali sottostanti, sia dalla ricostruzione puntuale ed analitica delle effettive operazioni poste in essere durante la gestione. Aspetti, questi, che potrebbero comunque essere oggetto di eventuali successive verifiche.

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI

L'esame dei rendiconti degli esercizi 2020 e 2021 si è concluso, con l'evidenziazione di irregolarità nell'esercizio 2020 e, in particolare, la sottostima dell'avanzo vincolato - quantificato, erroneamente, nella misura di euro 1.361.575,82 euro, anziché nella misura di 1.611.701,99 euro - e, conseguentemente, la quantificazione non corretta della componente libera del risultato di amministrazione che viene rideterminata, in 1.381.218,90 euro, anziché 1.631.345,07 euro, come originariamente accertato dall'ente, con un differenziale di 250.126,17 euro.

In conseguenza di quanto rilevato per l'annualità 2020 il controllo ha evidenziato la necessità di rideterminare anche per l'esercizio 2021, le componenti vincolata e quella destinata a investimenti, che vengono quantificate, rispettivamente, in 1.779.194,13 euro e 523.274,50 euro, anziché 1.375.593,74 euro e 496.059,36 euro come accertato dall'ente. Tali differenze, complessivamente pari, complessivamente, a 430.815,53 euro, incidono in via diretta sulla quantificazione della componente libera del risultato di amministrazione, che viene rideterminata in 341.304,52 euro.

Quanto sopra rilevato, pur in presenza di un risultato di amministrazione positivo al termine delle gestioni 2020 e 2021, costituisce irregolarità contabile, perché l'avanzo di amministrazione (quota disponibile) è stato alimentato da risorse vincolate e destinate per legge al finanziamento di investimenti. Tali risorse sono state distolte dalle finalità cui erano originariamente destinate per essere indirizzate al finanziamento di spese di diversa natura.

Le irregolarità rilevate non hanno assunto dimensioni tali da pregiudicare nell'immediato gli equilibri di bilancio, ma comportano, comunque un'errata rappresentazione del risultato di amministrazione che l'ente dovrà tenere in considerazione, anche per gli effetti eventualmente prodotti sulle gestioni successive.

Fermo restando che i futuri controlli di questa Sezione prenderanno le mosse dalle rideterminazioni effettuate con la presente deliberazione, l'ente - in sede di predisposizione del primo documento contabile utile successivo alla comunicazione della presente delibera - dovrà adottare interventi tali da consentire il superamento delle irregolarità rilevate e degli effetti da queste prodotti nei successivi esercizi, tenendo conto di quanto rilevato dalla Sezione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana:

- ridetermina le poste contabili dei rendiconti relativi agli esercizi finanziari 2020 e 2021 nei termini indicati nella presente deliberazione. L'ente terrà conto di tali rideterminazioni in occasione della predisposizione del primo documento contabile utile successivo alla comunicazione della presente delibera;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio 16 gennaio 2025.

Il Relatore
Rosaria Di Blasi
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 3 febbraio 2025.
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)

Con la presente si invita a prendere visione del documento in allegato Delibera n° 6/PRSE/2025, dell'Ente Comune - CASTELFIORENTINO con protocollo CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TOS - SC_TOS - 0000643 - Uscita - 03/02/2025 - 10:51.

Il documento in oggetto, insieme ai suoi eventuali Allegati, riguarda i seguenti iter istruttori:

- **Esercizio:** 2021
- **Fase:** Consuntivo
- **Adempimenti normativi:** Questionari Bilanci
- **Esercizio:** 2020
- **Fase:** Consuntivo
- **Adempimenti normativi:** Questionari Bilanci

Si chiede di far pervenire qualunque documento di risposta da parte dell'ente tramite l'applicativo "CONTE:ISTRUTTORIA -> Procedimento istruttorio EETT".

Distinti saluti,
Amministrazione del sistema ConTe - Contabilità Territoriale.